

01 | TELECAMERE NON INVASIVE

Controllo legittimo per un dipendente licenziato perché ripreso da una telecamera mentre sottraeva prodotti dal magazzino: la telecamera aveva ripreso solo lo scaffale dove erano i prodotti, la cui movimentazione non rientrava tra le mansioni del dipendente. Per la Cassazione non necessita di preventivo accordo con le Rsu né di autorizzazione «l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo... a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa» (Cassazione, sez. lavoro, sent. 10636 del 2 maggio 2017)

02 | BADGE DA AUTORIZZARE

I giudici di primo grado e d'appello hanno ritenuto illegittimo un badge a radio frequenza predisposto senza accordo con le Rsu e senza autorizzazione dell'ispettorato del Lavoro, che rileva sia l'orario di ingresso e uscita, sia sospensioni, permessi e pause comparando i dati tra dipendenti. Per la Cassazione, questo tipo di badge non è un semplice rilevatore di presenze, ma consente anche un controllo costante dell'attività

lavorativa. Dunque, può essere installato solo previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa. Anche se non specificato dalla sentenza, il principio sembra potersi applicare anche all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori come riformato nel 2015 (Cassazione, sez. lavoro, sent. 17531 del 14 luglio 2017)

03 | PC PER FINI PERSONALI

Una lavoratrice è stata licenziata per aver usato il pc aziendale per attività estranee ai compiti lavorativi. Nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa, il Tribunale ha osservato, quanto all'uso dei dati, che il datore ha solo stampato la cronologia e il tipo di accesso a internet dal computer della dipendente, «il che non richiede l'installazione di alcun dispositivo di controllo, né implica la violazione della privacy, trattandosi di dati che vengono registrati da qualsiasi computer», stampati solo per verificare l'utilizzo di uno strumento fornito dal datore per l'esecuzione della prestazione (Tribunale Brescia, sent. 13 giugno 2016)

03 | NO ALL'ABUSO DI INTERNET

Il dipendente che usa

sistematicamente la connessione internet aziendale a fini personali può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo. E l'azienda che ricorre a strumenti di controllo per accertare l'uso irregolare dei propri beni non è soggetta alle regole previste dall'articolo 4 dello Statuto, perché queste si applicano ove il controllo riguardi l'esatto adempimento della prestazione e non invece se esso sia diretto a tutelare beni del patrimonio aziendale o a impedire comportamenti illeciti del dipendente. Con queste conclusioni la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente per abuso della connessione internet dell'azienda. Sull'applicazione dei vincoli dell'articolo 4 (nella previgente formulazione), la Corte richiama la precedente sentenza 10955/2015 (Cassazione, sez. lavoro, sent. 14862 del 15 giugno 2017)

04 | CONTROLLO TRAMITE GPS

Un dipendente di un istituto di vigilanza è stato licenziato in base alle risultanze del Gps installato sulla vettura da lui usata. Per la

società era un controllo difensivo ma questa tesi non è stata condivisa dalla Cassazione: per i giudici si trattava di un meccanismo generalizzato di controllo, in uso nell'azienda a prescindere dai sospetti su eventuali violazioni da parte del lavoratore (Cassazione, sez. lavoro, sent. 19922 del 5 ottobre 2016)

05 | IL DIVIETO RESTA

Per la Cassazione, dopo il Jobs Act «è solo apparentemente venuto meno il divieto esplicito di controlli a distanza (...), avendo la nuova formulazione solamente adeguato l'impianto normativo alle sopravvenute tecnologie e, quindi, mantenuto fermo il divieto di controllare la sola prestazione lavorativa dei dipendenti» (Cassazione, sez. III penale, sent. 51897 del 6 dicembre 2016)

06 | USO DI TESTIMONIANZE

Sono utilizzabili a fini disciplinari le testimonianze dei colleghi del lavoratore licenziato. Queste non sono assimilabili ai sistemi di controllo a distanza soggetti ai limiti dell'articolo 4 dello Statuto (Tribunale Firenze, sent. 111 del 9 febbraio 2017)